

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI E DI COLLABORATORE RESTAURATORE DI BENI CULTURALI.

ART. 1

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali per il settore o i settori specifici richiesti, tra quelli indicati nell'allegato A al decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53:

a) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore ~~ad un biennio~~ ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti di durata almeno triennale ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, attività di restauro dei beni suddetti, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che abbia superato presso le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela di beni culturali un esame di accesso al profilo corrispondente con conseguente inquadramento nei ruoli.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Può altresì acquisire, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, la qualifica di restauratore di beni culturali per il settore o i settori specifici richiesti, tra quelli indicati nell'allegato A al decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) colui che alla data del bando abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

c) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore ~~ad un biennio~~ ovvero abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno annuale ed abbia svolto, alla data del bando, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un biennio, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma di laurea specialistica o magistrale in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico;

d-bis) colui che, acquisita la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*quinqüies*, abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, ulteriore attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;

c) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «lettere a)» è inserita la seguente: «, c)»;

d) al comma 1-*ter*, lettera b), le parole: «lettere a) e d-bis)» sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 1-*quater*, le parole: «un apposito elenco, reso accessibile» sono sostituite dalle seguenti: «appositi elenchi, resi accessibili»; le parole: «dell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi» e le parole: «L'elenco viene tempestivamente aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati»;

f) al comma 1-*quinqüies*, lettera a), dopo le parole: «colui che» sono inserite le seguenti: «alla data del bando»;

g) al comma 1-*quinqüies*, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) colui che abbia superato presso le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela di beni culturali un esame di accesso al profilo corrispondente con conseguente inquadramento nei ruoli;»;

h) al comma 1-*quinqüies*, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore ~~ad un biennio~~ ovvero abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno annuale ed abbia svolto, alla data del bando, per un periodo di tempo di almeno due anni, lavori di

restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;»;

- i) al comma 1-*quiquies*, lettera e), il primo periodo è sostituito dal seguente: «colui che alla data del bando abbia svolto lavori di restauro dei beni suddetti, per non meno di quattro anni.».

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.